



## COMUNE DI ASSORO PROVINCIA DI ENNA

### COPIA deliberazione della Giunta Comunale N. 35

Oggetto:

**Rideterminazione Dotazione Organica e Assetto strutturale Organizzativo.  
Approvazione Piano triennale di assunzione 2017/2019.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di Aprile alle ore 11:30 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
BERTINI GIUSEPPE	Sindaco	X	
BANNO' IGNAZIO	Vice Sindaco		X
PANTO' ANTONINO	Assessore Anziano	X	
GIARDINA GIUSEPPE	Assessore	X	
GIANGRECO SIBILLA	Assessore		X

Presiede il Sindaco **BERTINI GIUSEPPE**

Partecipa il **Segretario Dott. ENSABELLA FILIPPO**

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;
- premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ex art. 1 - c 1° - lett. i - della L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000

VISTA la presente proposta presentata dall'Assessore al Personale e fatta propria dalla G.M.

PREMESSO:

CHE il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli Enti Locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;  
CHE la L. 27 dicembre 1997, n. 449, all'art. 39 prescrive che gli organi di vertice delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, adeguando allo scopo i propri ordinamenti;

CHE il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000 all'art. 91, commi 1 e 2, dispone che *"gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale. Gli Enti Locali programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale"*;

CHE l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 dispone che *"a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile di cui all'art. 2 TUEL accertano che i documenti contabili di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii. e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;

CHE l'art. 89, comma 5, del TUEL prevede che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli Enti Locali in condizione di dissesto finanziario e strutturalmente deficitari, gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

CHE il Programma triennale di fabbisogno di personale assume a riferimento essenziale la dotazione organica rideterminata e costituisce adempimento propedeutico ai successivi adempimenti da porre in atto per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica dell'Ente;

CHE il D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce all'art. 6, comma 4, che *"le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale"*, ed al comma 6 che *le Amministrazioni Pubbliche che non provvedano agli adempimenti anzidetti non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, e inoltre al comma 4-bis che "la programmazione triennale del fabbisogno di personale e i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti, i quali individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture a cui sono preposti"*

CHE costituiscono spese per il personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e collaborativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture o organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'Ente, e che in caso di mancato rispetto della presente previsione, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 1, del D.L. n. 112/2008;

CHE l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'articolo 16 della L. 12 novembre 2011, n. 183, stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere"*;

VISTA la L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed in particolare il comma 557 quater dell'articolo unico, che recita testualmente : *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*;

VISTO l'art. 1, commi 424 e seguenti, della L. 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per l'anno 5), a mente del quale le Regioni e gli Enti Locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano, a pena di nullità, le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa ente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge di cui trattasi e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie del personale di area vasta;

VISTA la Circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, contenente linee guida per l'attuazione delle disposizioni in materia di personale contenuti nei citati commi 424 e seguenti della Legge di stabilità 2015 - 2016;

DATO ATTO:

- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che nell'esercizio 2016 ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio e che, allo stato delle informazioni attualmente in possesso, lo rispetterà anche per l'esercizio in corso;
- che la spesa del personale calcolata al netto degli oneri con i criteri individuati dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006 e dal comma 1 art. 76 D.L. 112/2008 citato (e quindi al netto delle spese per i nuovi contratti e comprendendo le spese per incarichi di [co.co.co](http://co.co.co) per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e per tutti i soggetti eventualmente utilizzati, senza estinzione del rapporto, in strutture ed organismi facenti capo all'ente) presenta il rispetto di tali limitazioni;
- che questo Ente nell'anno precedente ha rispettato il tetto di spesa di personale, pari alla spesa media sostenuta a questo titolo nel triennio 2011/2013 in coerenza con le conclusioni cui è giunta la Corte dei Conti, sezione Autonomie, con la deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG del 4 maggio 2016; RICHIAMATO il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha inciso in modo determinante sulle possibilità, sui limiti e sui vincoli che gli Enti Locali territoriali incontrano nei procedere sia alle assunzioni a tempo indeterminato, sia, più genericamente, a quelle ascrivibili alla c.d. "flessibilità assunzionale";

VISTO il D.L. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", il quale ha apportato modifiche al regime del turn-over, stabilendo all'art. 3, comma 5, che gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

VISTO, ancora, il comma 6 del predetto art. 3 D.L. n. 90/2014 il quale recita: «I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo»;

VISTA la legge 208/2015, comma 228, che ha riscritto totalmente le percentuali del turn-over prevedendo per gli anni 2016, 2017 e 2018, assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;

DATO ATTO che l'art. 16 del d.l. 113/2016 modificativo dell'art. 1 comma 228 della legge 208/2015, ha previsto, per i comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsti per gli enti dissestati, il 75% della spesa del personale cessato come capacità assunzionale per il 2017;

RILEVATO che il Comune di Assoro ha n. 27 dipendenti di ruolo a tempo indeterminato e n. 5386 abitanti al 31.12.2016, ed una Dotazione Organica di n. 42 posti e, quindi, presenta un rapporto dipendenti/popolazione superiore a quello previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 24/07/2014 relativo al triennio 2014/2016, in base al quale, per i comuni da 5000 a 9999 abitanti, il rapporto è di 1/151;

CHE, pertanto, bisogna rideterminare l'attuale Dotazione Organica che comprende n. 42 posti, portandola a n. 37, in considerazione della vastità del territorio e della presenza della Frazione di San Giorgio;

ATTESO che la Corte dei conti Molise (deliberazione della Sez. di Controllo n. 63/2016) ha evidenziato come, sul piano letterale, la nuova disposizione introdotta dal comma 228 sembra modificare unicamente la percentuale del turn-over lasciando, pertanto, impregiudicate le restanti disposizioni del DL 90/2014;

VISTO il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 2013, n. 125, come recepito dalla Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e ss.mm.ii., con il quale si prevedono le norme attuative delle disposizioni finalizzate a favorire i processi di stabilizzazione del personale precario;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4, co. 6 del D.L. 101/2013 che prevede la possibilità a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento di bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione

della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;

VISTO l'art. 1, co. 426, della L. 190/2014 che ha espressamente prorogato il termine finale previsto per il procedimento di stabilizzazione dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018, solo con riferimento ai commi 6, 8 e 9 dell'art. 4 del D.L. 101/2013;

RICHIAMATA la Circolare n. 5/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - che detta indirizzi applicativi della su citata L. n. 125/2013;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 1, co. 424 della L. 190/2014 ai sensi del quale " ... gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, ... alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità" ;

TENUTO CONTO:

- che, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 18, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (*"Spending Review"*), convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, modificativo dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, nelle Amministrazioni Pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti;

- che l'art. 23, comma 5, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dispone che *"i contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato"* ;  
che la presente Programmazione è soggetta alla sola informazione nei confronti della parte sindacale ;

DATO ATTO:

che sul presente atto è necessario acquisire il relativo parere da parte del Revisore Unico dei Conti, in applicazione dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448 del 28 dicembre 2001;

RILEVATO che in questo Comune prestano attività lavorativa n. 25 unità di personale precario a 24 ore settimanali, già titolari di contratto a tempo determinato ai sensi delle LL.RR. n. 85/1995 e n. 16/2006, nonché n.5 unità lavorative a 18 ore settimanali ex L.R. n. 21/2003;

CHE è possibile procedere alla stabilizzazione di alcune unità , secondo le disposizioni recate dall'art. 4, comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2013;

VISTO l'art. 30 della legge di stabilità regionale 28 gennaio 2014, n. 5. pubblicata in GURS n. 5 del 31 gennaio 2014 - Supplemento ordinario n. 1, che nel recepire la disciplina statale relativa alla stabilizzazione del personale precario delle P.A. contenuta nell'art. 4, commi 6, 7, 8, 9 e 9 bis del D.L. n. 101/2013, convertito dalla L. n. 125/2013, dispone:

a) comma 3: la proroga presso gli Enti territoriali della Regione Sicilia, per le finalità della stabilizzazione con le procedure di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 9 bis predetti, dal 01/01/2014 al 31/12/2016 dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2000 (ex L.S.U.) e di cui all'art. 3 comma 1, del D.Lgs. n. 280/1997, come recepiti dall'art. 4 della L.R. n. 24/2000, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis dell'art. 4 del D.L. n. 101/2013 e nel rispetto, però, *"dell'effettivo fabbisogno, delle risorse finanziarie disponibili e dei posti in dotazione organica vacanti"* indicati nella Programmazione triennale;

b) comma 4: in alternativa a quanto sopra riportato, la proroga dal 01/01/2014 al 31/12/2014 del predetti rapporti di lavoro a tempo determinato in presenza della *"permanenza del fabbisogno organizzativo e delle comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati"*. Tale proroga per gli enti territoriali siciliani può essere disposta *"in deroga ai termini ed ai vincoli di cui al comma 9 dell'art. 4 D.L. n. 101/2013"*, i cui contenuti sono riportati nella precedente lettera a);

c) commi 6 e 7: l'abrogazione dell'art. 4 della L.R. n. 16/2006 in base al quale la Regione ha sino ad oggi erogato il contributo del 90% per i contratti di diritto privato, con la contestuale istituzione nel bilancio regionale del "Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio" con il quale finanziare le suddette proroghe, per le quali si terrà conto *"del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013"*;

d) comma 5: l'autorizzazione alla prosecuzione fino al termine ultimo del 31/12/2016 delle attività socialmente

utili svolte dai lavoratori aventi diritto all'inserimento nell'elenco previsto all'art. 4, comma 8, del D.L. n. 101/2013;

VISTA la Circolare della Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro prot. 5500/USI/2014 del 03/02/2014, che fornisce le direttive attuative per il reclutamento dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavoratori socialmente utili in attuazione dell'art. 30 della L.R. n. 5/2014;

VISTO il comma 6 del menzionato art. 4, secondo cui le procedure selettive per titoli ed esami possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015, 2016 complessivamente considerate, in misura non superiore al 50% per la stabilizzazione delle categorie C;

VISTA la Circolare 3 marzo 2014 che fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle procedure assunzionali previste dall'art. 4 del D.L. n. 101/2013;

RICHIAMATE, altresì:

- a) la Deliberazione di Giunta Municipale n. 35 del 28/04/2016 ad oggetto "Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018" ;
- b) la Deliberazione di Giunta Municipale n. 107 del 09/11/2016 avente ad oggetto " Modifica Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2016 - 2018 ";

VISTO il comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 35 del D.Lgs n.150/2009 , che dispone che *"il documento di Programmazione triennale del fabbisogno del personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti"*;

VISTE le schede trasmesse dai Responsabili delle posizioni organizzative dell'Ente sulle richieste assunzionali ;

CONSIDERATO che l'Amministrazione intende modificare l'assetto strutturale e organizzativo dell'Ente, provvedendo a spostare tutto il servizio delle " Attività Produttive " dal 4° Settore al 3° Settore , secondo il nuovo assetto qui allegato;

RITENUTO necessario predisporre il Programma triennale del fabbisogno di personale prevedendo i nuovi posti che si intendono ricoprire nel triennio 2017-2019, con particolare riguardo alle assunzioni da effettuare nell'anno 2017;

PRECISATO che il presente Programma di assunzioni è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire, con particolare riferimento alle procedure di mobilità del personale dichiarato in sovrannumero delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali istituiti nella Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2016, n. 27 ed in particolare l'art. 3 comma 1 che detta nuove disposizioni per la stabilizzazione del personale precario il quale stabilisce che *"... i comuni possono adottare le procedure previste dall'art. 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018 ...."*;

VISTA la nota prot. 19747 del 30.12.2016 con la quale l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica dà le prime indicazioni relative alla succitata legge regionale 27/2016 ribadendo tra l'altro *"che i percorsi di stabilizzazione sono avviati dopo la conclusione delle procedure di mobilità per il personale dichiarato in sovrannumero delle ex Province e, comunque, dopo il 1° marzo 2017, previa verifica della sussistenza dei presupposti"*;

DATO ATTO che, allo stato, nella Regione Siciliana, la suindicata procedura di mobilità non è stata ancora avviata;

RITENUTO, nelle more dell'avvio, anche nella Regione Siciliana, di detta procedura di mobilità per il personale dichiarato in sovrannumero delle ex Province, dovere, comunque, adottate una programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019, riservandosi, in ogni caso, la facoltà di una sua rivisitazione alla luce dell'avvio di dette procedure;

VISTO l'allegato A **"VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PER L'ANNO 2017 CON IL LIMITE DELLA MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013 (art. 1, commi 557 - 557-quater,**

L. 27 dicembre 2006, n. 296);

VISTO l'allegato B “ **Nuova Dotazione Organica del Comune di Assoro** “ ;

VISTO l'allegato C , ove si evingono le cessazioni di personale in questo Ente e le limitazioni assunzionali ;

VISTA l'allegata relazione sul Programma Triennale di assunzione 2017/2019 ;

CONSIDERATO CHE:

- relativamente all'obbligo di destinazione delle capacità assunzionali per il personale in soprannumero degli enti di area vasta, nella regione Siciliana l'individuazione di detto personale non è stata iniziata e non c'è l'obbligo per gli enti locali della Regione Siciliana di utilizzare il portale ministeriale per cui, al momento attuale, in Sicilia le assunzioni del personale in soprannumero degli enti di area vasta non sono possibili;
- il vincolo dettato dal DL 78/2015 che prescrive il divieto di assunzione dei vigili se non attraverso la stabilizzazione del personale di vigilanza in soprannumero negli enti di area vasta si applica alle Regioni a Statuto speciale solo ove fosse recepito con normativa regionale (non ci sono interpretazioni per la Sicilia ma sembra incompatibile con le previsioni dello statuto regionale);

CONSIDERATE le indicazioni sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato, dettate dalla circolare n. 1/2015 della Funzione Pubblica e degli Affari Regionali, nonché dalle deliberazioni della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 19, 26 e 27 tutte del 2015, a seguito delle novità introdotte dalla legge n. 190/2014, c.d. di stabilità 2015;

RILEVATO che la disposizione di cui all'art. 41, comma 2, d.l. 66/2014, che impediva assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale per gli enti che superavano i cd tempi medi di pagamento, è venuta meno in quanto è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza 22 dicembre 2015 n. 272 (pubblicata in G.U., 1° s.s., 30 dicembre 2015 n. 52);

TUTTO ciò premesso e considerato, si rileva che nel triennio 2017-2019 si procederà alla stabilizzazione del personale precario, solo se consentita dalle norme vigenti e per il numero di posti che si rendono disponibili , ed in attesa di circolare da parte della Regione Siciliana che indichi i percorsi da seguire;

VISTA la L.R. n. 24/2010, che si poneva quale disciplina di principio per l'avvio del processo di stabilizzazione a tempo indeterminato del personale già in servizio con rapporto di lavoro a termine proveniente dal bacino del c.d. regime transitorio dei Lavori Socialmente Utili, beneficiario del fondo unico del precariato di cui all'art. 71 della L.R. n. 17/2004;

CONSIDERATO CHE la suddetta disciplina regionale dava facoltà alle Amministrazioni che utilizzavano personale proveniente dal bacino di cui al precedente capoverso, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla stessa legge, di poter procedere alla stabilizzazione a tempo indeterminato del proprio personale in conformità alla Programmazione triennale di fabbisogno del personale;

DATO ATTO dei vincoli derivanti dall'applicabilità in Sicilia dell'art. 1, commi 424 e 426, della L. n. 190/2014, così come precisato dalle Deliberazioni della Corte dei Conti-Sezione Regionale di controllo per la Regione Siciliana n. 323/2015/PAR e n. 119/2015/PAR;RILEVATO che rientra nei programmi dell'Amministrazione Comunale procedere alla stabilizzazione a tempo indeterminato di quella parte del personale attualmente in servizio extra dotazione organica con contratto a tempo determinato, il cui contributo lavorativo risulta ad oggi determinante per il buon andamento della macchina amministrativa e per lo svolgimento adeguato dei servizi di competenza, ai sensi della riportata normativa;

RILEVATO, altresì, che l'Amministrazione intende procedere alla copertura dei posti che oggi risultano vacanti in dotazione organica, e/o di quelli che lo risulteranno a seguito di eventuali modifiche che in futuro dovessero essere apportate alla stessa, tramite l'espletamento di regolari procedure concorsuali svolte nel rispetto della normativa e dei limiti assunzionali ed economico-finanziari tempo per tempo vigenti;

VISTO l'art. 3 comma 1 della più volte citata l.r. 27/2016 in base al quale *"Le assunzioni secondo le procedure di cui al presente comma sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015"*;

VISTE le linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri il connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Art. 1, commi 418 - 430 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare per l'ambito soggettivo e disciplina del comma 424 nella parte in cui si afferma che "...il legislatore vincola gli enti a destinare il 100% del turn over alla mobilità del personale degli enti di area vasta ...";

VISTI:

- l'art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014;
- l'art. 1, comma 424 della l. 190/2014;
- l'art. 1, comma 228 della legge 208/2015;
- l'art. 3 della Legge regionale n. 27/2016;

RITENUTO di approvare la nuova dotazione organica organica dell'ente (allegato B) apportando le seguenti modificazioni alla precedente dotazione organica approvata con deliberazione G.C. n. 160/2010 :

#### POSTI SOPPRESSI

Profilo	Cat.	PT/FT	Servizio	Ufficio/attività
Istruttore Direttivo Contabile	D1 n.1	FT	Economico Finanziario	Ragioneria
Istruttore di Vigilanza	C1 n.3	FT	Vigilanza	Polizia Municipale
Collaboratore Tecnico	B1 n.1	FT	Tecnici	Ufficio Tecnico
Custode Impianto Sportivo	A1 n.1	FT	Tecnici	Ufficio Tecnico
Addetto al verde pubblico	A1 n.1	FT	Tecnici	Ufficio Tecnico

#### POSTI ISTITUITI

Profilo	Cat.	PT/FT	Servizio	Ufficio/attività
Istruttore Direttivo Contabile	D3 n.1	FT	Economico Finanziario	Ragioneria
Istruttore Contabile	C1 n.1	PT	Economico Finanziario	Ragioneria

VISTO il piano occupazionale 2017-2019 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, che si riporta all'allegato C) alla presente deliberazione;

VISTO IL Nuovo Assetto Strutturale e Organizzativo ;

DATO ATTO in particolare che il nuovo piano occupazionale 2017-2019 prevede complessivamente n. 10 posti da ricoprire mediante:

- stabilizzazione di personale ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 ;
- procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del d.Lgs. n. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del d.Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO CHE:

questo ente è *in regola* con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2017-2019 *non si prevede* di ricorrere a questa forma di reclutamento;  
il piano occupazionale 2017-2019 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;  
l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

DATO ATTO INFINE che con deliberazione della Giunta Comunale n.17 in data 16/03/2017, esecutiva ai sensi

di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2016/2018, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del d.Lgs. n. 198/2006;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il parere del revisore Unico, rimesso il 20/04/2017 Prot. n. 2844;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

**1) di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nuova **programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2017-2019** quale parte integrante e sostanziale;

**2) di approvare**, per le motivazioni riportate nella premessa, la **nuova dotazione organica** dell'Ente, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**3) di approvare**, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo **piano occupazionale per il triennio 2017-2018-2019**, dando atto che lo stesso:

- è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001;
- *prevede la* stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dell'artt. 35, comma 3 bis del decreto legislativo n.165/2001;
- *di approvare il nuovo “ Assetto Strutturale Organizzativo “ dell'Ente , secondo l'allegato prospetto ;*

**4) di dare atto che:**

- la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n.90;

**5) di dare atto infine** che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

**6) di riservarsi** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la Programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.

**7) dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, dando atto che trattasi di atto propedeutico all'approvazione del bilancio 2017 e del bilancio pluriennale 2017/2019.

**8) di trasmettere** copia della presente deliberazione alle OO.SS e alle R.S.U quale informativa , ai sensi del D.lgs 165/2001.



Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

**PANTO' ANTONINO**

**BERTINI GIUSEPPE**

**Dott. ENSABELLA FILIPPO**

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

## SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione di copia integrale all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal giorno sino al senza esito di reclami.

In data è stata trasmessa ai Capi gruppo consiliari (art. 4 L. R. 23/1997)

Dalla residenza Comunale li

Il Segretario

**Dott. ENSABELLA FILIPPO**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario

**Dott. ENSABELLA FILIPPO**

Dalla residenza comunale, li

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

## ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 20/04/2017

in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° -L. R. n. 44/1991.

Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario

**Dott. ENSABELLA FILIPPO**